ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dott. ANTONIO PEDERZOLI

della I^ sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1150/15 Ruolo Generale promossa

D A

[redacted] residente in Argelato (Bo), Via A. Berardi n. 17 ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via U. Monari n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Vittorio Vecchi che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

[redacted] **Spa** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1 ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via Rizzoli n. 1/2 presso e nello Studio dell'Avv. Manuela Mazza che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTO

[redacted] residente in Sasso Marconi (BO),

Sent. n. 56/17

Cron. n. 78/17

R.G. n. 1150/15

Rep. n. 46/17

Spedita il: 05.05.2016

Depositata il:

OGGETTO: risarcimento danni

Pubblicata 13 GEN. 2017

Via Dell'Orologio n. 111,

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO. Risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig.a [redacted] conveniva innanzi all'intestato Giudice la Sig.a [redacted] e la Compagnia Allianz Ass.ni Spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro occorso in data 27.01.2014 alle ore 19:35 circa.

Esponeva l'attrice che, nelle predette circostanze temporali, alla guida della propria vettura Lancia Musa Tg. [redacted] percorreva in Argelato la Via Galliera quando, all'intersezione con Via Nuova, veniva tamponata dal veicolo Citroen Berlingo condotto dalla proprietaria Sig.a [redacted]. A causa dell'urto la vettura dell'attrice veniva a sua volta sospinta contro il veicolo che la precedeva.

A causa dell'urto l'attrice subiva lesioni fisiche, anche di carattere permanente, e doveva sostenere spese mediche, oltre ai danni alla vettura.

La Sig.a [redacted] rivolgeva la richiesta di risarcimento alla Compagnia Allianz, che assicurava sia il suo veicolo che quello della [redacted] la quale, in sede stragiudiziale,

pagava l'intero danno alla vettura dell'attrice e corrispondeva alla stessa, in due riprese, la complessiva somma di Euro 1.841,00 che veniva trattenuta dalla destinataria a titolo di mero acconto, non ritenendo tale somma satisfatoria del danno subito.

Poiché non era possibile giungere ad una amichevole definizione della controversia, l'attrice adiva questo Ufficio per ottenere l'intero ristoro dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio la sola Compagnia Allianz Ass.ni Spa, non negando il proprio obbligo risarcitorio nei confronti della controparte, ma ritenendo di averlo interamente assolto tramite il versamento della predetta somma trattenuta dalla Sig.a [redacted] a titolo d'acconto.

Il Giudice quindi, ritenuta la necessità, incaricava il Dott. Prof. Francesco Addarii di svolgere perizia medico legale sulla persona dell'attrice stessa.

Il C.T.U. portava regolarmente a termine l'incarico affidatogli.

Infine, all'esito dell'udienza del 05.05.2016, dopo che i procuratori delle parti avevano precisato le proprie conclusioni e su richiesta dei medesimi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

In sede di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice chiedeva anche la rimessione della causa in istruttoria, con chiamata del C.T.U. a chiarimenti.

La domanda di parte attrice merita accoglimento, peraltro nei

limiti di seguito esposti.

Nulla questio sul fatto che la Sig.a [redacted] debba essere risarcita del danno subito nel sinistro di cui è causa, come del resto non contestato dalla Compagnia Allianz Spa che ha già provveduto all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla vettura dell'attrice e a corrispondere alla stessa una somma per i danni di natura fisica.

Pertanto la questione verte unicamente sull'entità dei danni subiti dall'attrice, circa i quali il C.T.U. Prof. F. Addarii, con condivisibile motivazione, ha espresso la seguente quantificazione:

Danno biologico 2,5 %, I.T.P. al 75% per giorni 7, una I.T.P. al 50% per giorni 15 e una I.T.P. residua al 25 % per ulteriori giorni 20.

Ne consegue pertanto il seguente calcolo del danno patito dalla Sig.a Borges applicando le tabelle di cui alla Legge n. 57/2001:

I.P. 2,5 %	E. 1.979,04
I.T.P. al 75% gg. 7	E. 243,02
I.T.P. al 50% gg. 15	E. 347,18
I.T.P. al 25 % gg. 20	E. 231,45
Totale	E. 2.800,69

Circa poi la mancata rilevazione strumentale delle lesioni lamentate dalla parte, questo giudice ritiene doveroso uniformarsi all'orientamento chiaramente espresso dal

Tribunale di Bologna sul punto (V. da ultimo sentenza n. 906/15 Trib. Bologna Sez. III^) laddove si afferma che l'interpretazione più plausibile delle disposizioni di cui all'art. 139 c. 3 ter e 3 quater Cod. Ass. *"esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l'affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano visibili ovvero non siano suscettibili di accertamenti strumentali a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale"*.

Orbene, nel caso in esame, secondo il recentissimo orientamento espresso sul punto dal Tribunale (sentenza n. 20563/16 del 19.05.2016) il Giudice può parzialmente disattendere le risultanze della C.T.U., laddove rilevi la presenza di esami strumentali confermanti la presenza delle lesioni subite. Nel caso di specie, risultano in atti esami ecografici confermanti i postumi del sinistro e, di conseguenza, pare soddisfatto il requisito di legge per la risarcibilità del conseguente danno.

Alla luce dell'insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 26972/08 e

dell'orientamento in seguito espresso dalla stessa S.C. nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito, dovrà essere riconosciuto, nel caso di specie, una ulteriore somma ai fini della personalizzazione del danno che tenga conto della sofferenza morale, somma che appare equo quantificare, anche in considerazione del modesta entità dei danni stessi, nel 20% dell'importo di cui sopra e quindi in Euro 560,14.

Dovranno inoltre essere risarcite le spese mediche documentate ammontanti ad Euro 1.715,60.

Pertanto la somma complessivamente dovuta dai convenuti in solido tra loro ammonta ad Euro 5.076,43, dalla quale dovrà essere detratto l'importo di Euro 1.841,00 corrisposto dalla Compagnia *ante causam* e così per complessivi residui **Euro 3.253,43**.

Su tale somma dovranno calcolarsi gli interessi nella misura legale dal dì del sinistro a quello del saldo effettivo, ma non anche la rivalutazione monetaria, stante la mancanza di prova sulla sussistenza di un eventuale maggiore ed ulteriore danno da ritardo, non coperto dal riconoscimento degli interessi nella misura di legge ed anche in considerazione del fatto che il calcolo delle somme dovute è stato effettuato tenendo conto delle tabelle con i valori attuali.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, così dispone;

1) **Accerta** la responsabilità esclusiva della Sig.a Renata [redacted] nella causazione del sinistro di cui è causa;
2) **Accerta** che la Sig.a Luciene [redacted] a seguito del sinistro di cui è causa, ha subito danni e sostenute spese rimborsabili, pari ad **Euro 3.253,43** già al netto di quanto corrisposto dalla convenuta Compagnia Allianz Ass.ni Spa *ante causam*;
3) Conseguentemente per il titolo di cui sopra, **condanna** la Compagnia Allianz Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e la Sig.a Renata [redacted], in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.a [redacted] della complessiva somma di **Euro 3.253,43** oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi come sopra stabilito;
4) **Condanna** la Compagnia Allianz Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e la Sig.a [redacted], in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.a [redacted] delle spese del procedimento che liquida in **Euro 1.344,59** di cui Euro 125,00 per spese vive, oltre 15 % spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e spese per C.T.U. e C.T.P. ammontanti a complessivi **Euro 854,00** come da documenti

FATTI 9 AVVISI
IL 13 GEN. 2017

fiscalmente validi prodotti in giudizio.

Così deciso in Bologna il 05.05.2016.

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Pederzoli

Depositato in Cancelleria

Il 13 GEN. 2017

IL CANCELLIERE
Masiero Marina